

Di tutti questi interventi agevolativi, solo in parte conosciuti dai cittadini contribuenti e non, questo Garante ha svolto nel corso degli anni 2003 e 2004 una penetrante attività di informazione nel campo della politica fiscale, anche se con scarse risorse materiali, di cui si è accennato in altre parti di questo studio.

Posto ciò, la norma ultima sullo sviluppo e la competitività negli scambi di beni e prestazioni di servizio, trova incentivo alla ripresa agevolativa e produttiva di reddito, se viene ridotto il costo complessivo del bene prodotto dall'impresa mediante riduzione del prelievo fiscale e miglioramento di qualità del bene da scambiare o nel servizio. Solo in questa "ratio" della qualità e della competitività del prezzo può agire il moltiplicatore fra consumo e reddito prodotto. L'incremento apporta reddito se vi è consumo di bene da parte del reddito della massaia.

10. Il problema fiscale della pianificazione concordata (Pfc)

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005 è introdotto il nuovo istituto della pianificazione fiscale concordata (Pfc).

Possono accedere a tale strumento concordatario i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore per l'anno 2003, ad eccezione di coloro:

- a) per i quali sussistono cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003;
- b) che svolgono dal 1° gennaio 2004 un'attività diversa da quella esercitata nel biennio 2002 e 2003;
- c) che non erano in attività in almeno uno dei periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2002, al 1° gennaio 2003 o al 1° gennaio 2004;
- d) che hanno ommesso di presentare la dichiarazione dei redditi o Iva per almeno uno dei periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2002 e al 1° gennaio 2003;
- e) che hanno ommesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003.

L'adesione alla pianificazione fiscale concordataria, determina la definizione preventiva triennale della base imponibile caratteristica dell'attività svolta e comporta la limitazione dei poteri di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria. A tale proposito l'Agenzia delle entrate propone a ogni contribuente l'importo che definisce per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, con esclusione degli eventuali componenti positivi o negativi di reddito aventi natura straordinaria. L'adesione alla pianificazione fiscale concordataria si perfeziona con l'accettazione degli importi proposti o di quelli risultanti dal contraddittorio instaurato con il

competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, sotto l'osservanza e tutela legale del Garante del contribuente se richiesta dal cittadino-contribuente.

Per i periodi d'imposta oggetto di pianificazione, relativamente al solo reddito caratteristico d'impresa, arti o professioni:

- 1) sono inibiti i poteri accertativi previsti dall'art. 39, D.P.R. 600/1973 e successive modificazioni, ad eccezione del caso in cui sia constatata l'emissione o l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- 2) è ridotta di 4 punti percentuali (ad esclusione dell'aliquota del 23%), per la parte di reddito dichiarato eccedente quello definitivo, l'aliquota marginale applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società;
- 3) è esclusa l'applicazione dei contributi previdenziali per la parte di reddito dichiarato eccedente quello pianificato, fatto salvo il minimale reddituale. Resta, quindi, salva la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria (ex art. 1, commi dal 387 al 393).¹⁹

Da tutto ciò discende che l'inibizione dei poteri di accertamento, non opera se il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito e se si verificano eventi che integrano fattispecie penali. In questa situazione il cittadino contribuente deve trovarsi in ipotesi di reati tributari così come previsto dal D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000 con successive modifiche ed aggiornamenti anche con i reati di truffa per contributi comunitari.

Posto ciò, ai fini Iva si determina l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e il volume di affari dichiarato. Tale aliquota si applica all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili. Restano inalterati tuttavia, tutti gli obblighi formali e sostanziali.

Tuttavia, per i periodi d'imposta oggetto di pianificazione sono inibiti i poteri spettanti all'Amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli artt. 54, comma 2, secondo periodo e 55, comma 2 numero 3 D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni. Così come per le imposte dirette, l'inibizione di tali poteri non opera nel caso in cui sia constatata l'emissione o

¹⁹ L'art. 1, comma 387, della legge n. 311/04 stabilisce che "A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005, è introdotto l'istituto della pianificazione fiscale concordata alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003. L'adesione alla pianificazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta e comporta una riduzione dell'imposizione fiscale e contributiva per gli importi eccedenti la base imponibile pianificata" e con il comma 393 sancisce che "Per i periodi d'imposta oggetto di pianificazione, relativamente al reddito caratteristico d'impresa o di arti o professioni: a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; b) esclusa l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quelle applicabili ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali, per la parte di reddito dichiarato eccedente quello pianificato; c) è esclusa l'applicazione dei contributi previdenziali per la parte di reddito dichiarato che eccede quello pianificato fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative delle Casse autonome nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria.

l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ex art. 1, comma 394 della legge n. 311/04).²⁰

In caso di mancato rispetto della pianificazione fiscale concordataria, da comunicare nella dichiarazione dei redditi, l'agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale ai sensi dell'art. 41 *bis*, D.P.R. 600/1973 in ragione del reddito oggetto della pianificazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base dell'accordo.

Sono comunque fatte salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili, ipotesi per le quali è prevista l'applicazione del procedimento di accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997 (ex art. 1, comma 395 legge citata).

Con la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) è stata perciò introdotta la pianificazione fiscale concordataria (Pfc), che si applica agli imprenditori e ai lavoratori autonomi soggetti agli studi di settore. Mediante la *Pfc*, il Fisco – sulla base dei redditi ritenuti congrui, in rapporto ai settori di appartenenza – invia ai contribuenti che hanno formalizzato la loro richiesta di adesione una proposta in cui sono indicati forfetariamente i redditi imponibili per il triennio 2005/2007. Ogni contribuente può aderire alla proposta entro 60 giorni dal ricevimento. L'adesione comporta:

- a) l'inibizione da parte dell'Amministrazione finanziaria di successivi accertamenti fiscali, concernenti i redditi conseguiti;
- b) la riduzione di quattro punti delle aliquote Ire e Ires (a esclusione dell'aliquota del 23%), relativamente alla quota di reddito che eccede quello pianificato.

Lo strumento della pianificazione fiscale concordataria si applica con criteri di piena legalità sotto il controllo del Garante del contribuente che tutela il contribuente sulla legittima partecipazione verificativa e accertativa fra Fisco e contribuente. La norma elimina ogni ingiustizia nel rapporto giuridico fra le parti. Il Garante del contribuente ha l'obbligo di vigilare

²⁰ L'art. 1 della legge n. 311/04, comma 394 stabilisce che "Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 393, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto: a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto; b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato; c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni." il comma 395 sancisce "In caso di mancato rispetto della pianificazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul reddito, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della pianificazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore".

sull'esecuzione della legge entro i limiti e secondo le regole della legge finanziaria 2005 già analizzata.

11. I nuovi studi di settore come strumenti di politica fiscale

E' necessario tenere presente che le regole basi dell'accertamento, contenute negli artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 600/73 e negli artt. 51, 52 e 63 del D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni, vengono rispettate e le osservazioni fatte alle ipotesi di violazione alle leggi finanziarie con p.v. di constatazione dai verificatori devono essere poste in contraddittorio con il contribuente senza violare la legge (ex art. 12, ultimo comma della legge n. 212/2000).

In base alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 399, della legge n. 311/04, gli studi di settore previsti dall'art. 62 bis, D.Lgs. n. 331/1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 427/1993, sono soggetti a revisione, di norma, ogni quattro anni dalla data di entrata in vigore degli studi di settore, ovvero dell'ultima revisione dei medesimi.

A tale proposito sarà possibile "prevedere una manutenzione straordinaria" degli studi di settore anche prima della scadenza quadriennale se lo studio non sia più rappresentativo della propria realtà di riferimento.

Nel contesto sempre della documentazione contabile e degli effetti di reddito tassabile in tema di accertamenti fiscali sulla base degli studi di settore (ex art. 1, commi 409 e 410, legge n. 311/04), a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004, tutti gli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, sia naturali sia per opzione, saranno sottoposti alla regola dei "due periodi d'imposta su tre": ovvero, l'accertamento sulla base degli stessi potrà essere attivato se l'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati, in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi, compreso quello da accertare.

In sostanza viene esteso alle imprese in contabilità ordinaria il potere di accertamento finora previsto solo per quelle in contabilità semplificata.

A tale proposito non mancano nuove regole previste dall'art. 1, commi 409 e 410²¹ sugli accertamenti fiscali aventi per base gli studi di settore che escludono anche per le imprese a contabilità ordinaria due periodi d'imposta su tre.

²¹ L'art. 1 della legge n. 311/04, comma 409 stabilisce che "All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione quando in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta. La disposizione del comma 1 trova applicazione in ogni caso nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 7>>; b) dopo il comma 3 è

Con queste modificazioni giuridiche, l'attività di accertamento presso le imprese a contabilità ordinaria pongono gli organi fiscali verificatori al rispetto delle regole fondamentali previste dai commi 409, 410 e 411 dell'art. 1, della legge n. 311/04 la cui vigilanza operativa spetta al Garante del contribuente a tutela della legalità ed equità contributiva.

In ogni caso, i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi conseguenti all'applicazione degli accertamenti sulla base degli studi di settore, "non rilevano ai fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato".

Tuttavia, in caso di adeguamento spontaneo in dichiarazione alle risultanze degli studi di settore, viene introdotta una maggiorazione del 3% da calcolare sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi di settore e quelli annotati nelle scritture contabili.

Tale maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili (ex art. 1, comma 411, legge citata).²²

Infine, è necessario che le osservazioni del contribuente vengano esaminate con risposte da parte degli organi fiscali operanti onde non perdere la legittimazione del processo verbale di constatazione.

La riqualificazione degli studi di settore trova redditività fiscale se i presupposti sono reali nel rapporto fra volume d'affari, epurazione di costi e reddito fiscalmente tassabile che tenga presente effetti sociali.

inserito il seguente: <<3-bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 l'ufficio prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218>>; c) il comma 6 è sostituito dal seguente: <<6. I maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguenti all'applicazione degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero dichiarati per effetto dell'adeguamento di cui all'articolo 2 del regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non rilevano ai fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale>> il comma 410 sancisce "Le disposizioni dei commi 2 e 3-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dal comma 409 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004.

²² L'art. 1 della legge n. 311/04, comma 411 stabilisce che "All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) le parole: <<il primo periodo>> sono sostituite dalle seguenti: <<i periodi>>; 2) le parole: <<nella dichiarazione dei redditi>> sono sostituite dalle seguenti: <<nelle dichiarazioni di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,>>; 3) le parole: <<per adeguare i ricavi o i compensi>> sono sostituite dalle seguenti: <<per adeguare gli stessi, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive,>>; b) al comma 2: 1) le parole da: <<Per il primo periodo d'imposta>> fino a <<revisione del medesimo,>> sono sostituite dalle seguenti: <<Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 1,>>; 2) le parole <<può essere>> sono sostituite dalla seguente <<è>>; 3) le parole: <<di presentazione della dichiarazione dei redditi>> sono sostituite dalle seguenti: <<del versamento a saldo dell'imposta sul reddito; i maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e riportati nella dichiarazione annuale>>; c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: <<2-bis. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 è effettuato, per i periodi d'imposta diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, a condizione che sia versata, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili>>.

Gli indici di settore costituiscono un vizio legale nella ricerca del reddito tassabile che non toglie valore giuridico all'accertamento per adesione ed alla conciliazione giudiziale fra le parti mediante un incontro come procedura di pace fra contribuente e Fisco nella legalità ed equità orizzontale.

12. La determinazione del reddito dei fabbricati mediante metodi di tecnica catastale e telematica

Ai fini della più coerente e dinamica determinazione del reddito dei fabbricati, risulta determinante la ricerca sul territorio di dati e notizie rappresentativi (o modificativi) del reddito medio effettivo continuativo dell'immobile, accatastato o da accatastare.

A detta ricerca, porta a porta, devono porgere efficaci contributi la sezione dei Vigili Urbani del Comune ed i militari del Corpo della Guardia di Finanza specializzati agli accertamenti tributari, che periodicamente inviano, mediante p.v. di constatazione, dati e notizie all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia del Territorio, con la quale già collaborano le associazioni, a livello provinciale, delle Società di Intermediazione immobiliare per l'aggiornamento dei valori di mercato degli immobili (residenziali, commerciali, industriali). Detti dati e notizie, continuativi e molteplici, determinano la conoscenza sia della commerciabilità degli immobili che della loro rivalutazione nel tempo, con riguardo alla loro posizione (ad esempio divenuta da periferica a semi-centrale), utile per la determinazione di una nuova rendita catastale. Da tutti questi elementi, ricerca materiale diretta ed individuale dei singoli immobili, il tipo dell'immobile che spesso volte da quello di natura economico-popolare è stato trasformato in quella di tipo civile [è il caso di molti quartieri, una volta periferici delle grandi città, nei quali sono presenti abitazioni classificate A4 o A5 (popolari o ultra-popolari) che per effetto di ristrutturazione e della migliore posizione sono da considerarsi, oggi, A3 o A2 (di tipo economico o civile)].

Il tutto in modo tale che gli organi di accertamento possono ottenere la visione reale e concreta del reddito medio continuativo delle unità immobiliari soggetti sia ad IVA che ad ICI che ad un'addizionale non superiore al 20% dell'entrata ICI a favore delle Regioni. Da questa situazione oggettiva, si raggiungono gli effetti della capacità contributiva dei singoli contribuenti ed una giusta tassazione, sia sui beni immobili che su un presunto reddito di un bene dato in affitto soggetto, ovviamente, a tassazione tributaria avendo natura di registro oltre a quello di imposte dirette qual è l'ICI.

È necessario evidenziare che i funzionari ed impiegati delle Agenzie del Territorio e del Demanio dell'Amministrazione finanziaria, sono ufficiali di polizia tributaria nell'espletamento del proprio servizio ai sensi dell'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e successive modificazioni

della legge n. 825, del 9 ottobre 1971 e nella legge 413, del 30 dicembre 1991 ed ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, del codice di procedura penale in vigore.

Rilevanti sono le novità introdotte in tema di redditi immobiliari, al fine di recuperare l'evasione fiscale sui canoni di locazione non dichiarati, con particolare riguardo alle città universitarie ed ai quartieri limitrofi delle sedi delle facoltà.

Viene introdotta, a carico dei soggetti operanti nel settore, una serie di nuovi adempimenti al fine di fornire all'Amministrazione finanziaria maggiori dati da sottoporre a controllo incrociato. Questi dati devono essere forniti dal contribuente sia all'Agenzia delle entrate che all'Agenzia del territorio della Regione, in modo che gli uffici finanziari possano aggiornare le rendite catastali che determinano il reddito medio continuativo dell'unità immobiliare.

Coloro che esercitano abitualmente attività di intermediazione nel settore immobiliare sono tenuti a comunicare telematicamente sia le compravendite sia le locazioni (senza alcun limite temporale minimo di durata del contratto), di cui hanno avuto diretta conoscenza per essere stati coinvolti avendovi concorso o solo assistito in ragione della loro attività (ex art. 1, comma 345, legge n. 311/04).

In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, è prevista una sanzione tra 103,29 euro e 1.549,37 euro, mentre in caso di recidiva vi è il rischio di sospensione dell'attività per un mese. Tuttavia se si tratta di sola locazione l'Organo competente da informare è l'Agenzia delle entrate che riceve l'esazione, mentre in caso di compravendita sia l'Agenzia del territorio che quella delle entrate; sarebbe opportuno estendere l'obbligo di informare l'Agenzia del Territorio, anche nel caso di sola locazione.

Se i canoni annui di locazione relativi agli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, sono pari o superiori alla soglia del 10% del valore catastale rivalutato dell'immobile, è esclusa la liquidazione dell'imposta complementare. Restano, comunque, fermi i poteri di liquidazione dell'imposta per le annualità successive alla prima (ex art. 1, comma 341 della legge citata). Si tratta di un meccanismo tecnico che esclude la liquidazione d'imposta complementare.

Ovviamente, in caso di omessa registrazione del contratto di locazione di beni immobili, viene introdotta una presunzione, salva documentata prova contraria, di esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti a quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso. Inoltre, ai fini della determinazione del reddito e dell'importo su cui calcolare l'imposta di registro non versata, si presume, quale ammontare del canone, il 10% del valore catastale rivalutato dell'immobile²³. Si tratta di un meccanismo tecnico semplice che soddisfa l'esigenza del quantum di imposta da versare.

²³ Valore Catastale Rivalutato = R.C. x 105 (ex art. 52, comma 4, TUIR 131/86).

Viene, infine, introdotta una specifica norma a carattere civilistico: i contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento (comodato) di unità immobiliari o di loro porzioni, che non sono stati regolarmente registrati pur ricorrerne i presupposti, sono nulli (ex art. 1, commi 342 e 346).

Per risolvere questa situazione viene introdotto l'art. 41 *ter*, D.P.R. 600/1973 in tema di accertamento dei redditi di fabbricati. Si prevede che i poteri accertativi dell'Amministrazione finanziaria sono inibiti, con esclusivo riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione, se l'importo dichiarato non è inferiore a un importo corrispondente al maggiore tra canone risultante dal contratto, ridotto del 15%, e il 10% del valore dell'immobile (rendita catastale rivalutata).²⁴

Queste variabili racchiuse nel contratto sono ridotte del 15% e del 10% e servono ad evitare forme di contenzioso inutilmente costoso per il contribuente e l'Erario.

13. I fini di politica fiscale nella riduzione delle aliquote Ire e nelle nuove deduzioni per carichi di famiglia

A) Il Governo dopo attente riflessioni sul grado della pressione tributaria e di come questa impedisce la crescita delle imprese e delle famiglie, con la legge finanziaria 2005 ha ridotto gli scaglioni di reddito a quattro con le relative aliquote:

Scaglioni di reddito	Aliquote erariali	Scaglioni	
		Annui	Mensili
1. fino a 26.000,00 euro	23%	26.000,00	2.166,67
2. oltre 26.000,00 euro e fino a 33.500,00 euro	33%	7.500,00	625,00
3. oltre 33.500,00 euro e fino a 100.000,00 euro	39%	66.500,00	5.541,67
4. oltre 100.000,00 euro	43%		

Sui redditi eccedenti 100.000,00 euro è previsto un contributo di solidarietà del 4%, che si va ad aggiungere all'aliquota massima del 39%, portando il prelievo al 43%. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso tributario riguardante tale

²⁴ L'art. 1, comma 342, della legge 311/04 sancisce "Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo l'articolo 41-bis è inserito il seguente: <<Art. 41-ter. - (Accertamento dei redditi di fabbricati) - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40 e 41-bis non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del valore dell'immobile. 2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni>>" il comma 346 stabilisce "I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrandone i presupposti, non sono registrati".

contributo, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi (ex art. 1, commi 349 e 359).²⁵

Tutte le direttive attuative trovansi nel nuovo TUIR 2004 con modifiche nel D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 (Ires) correlate ai principi adottati dalla legge finanziaria 2005.

B) La legge n. 311/04 istituisce anche la **deduzione per oneri (carichi) di famiglia (no tax family)** che, ai fini del calcolo dell'imponibile Ire, si aggiunge alla *deduzione per no tax area*. In pratica, l'imponibile si ottiene deducendo dal reddito complessivo gli oneri deducibili (ossia i contributi previdenziali obbligatori, gli assegni periodici al coniuge, le spese mediche ed, entro certi limiti, quelli destinati alla previdenza integrativa) e le due deduzioni di cui sopra.

A tale proposito è prevista anche la possibilità per il contribuente persona fisica di determinare l'Irpef (Ire), in sede di dichiarazione, applicando le disposizioni del TUIR in vigore alla data del

²⁵ L'art. 1, comma 349 della legge 31/04, stabilisce che "A decorrere dal 1° gennaio 2005, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 3, comma 1, le parole: <<nonché della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 11>> sono sostituite dalle seguenti: <<nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12>>; b) l'articolo 13 è rinumerato in articolo 12 e la relativa rubrica è sostituita dalla seguente: <<Deduzione per oneri di famiglia>>; nel medesimo articolo sono, altresì, apportate le seguenti modificazioni: 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: <<1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi: a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione. 2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), è aumentata a: a) 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato; c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104>>; 2) nei commi 3 e 4, le parole: <<Le detrazioni per carichi di famiglia>> sono sostituite dalle seguenti <<Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2>>; 3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: <<4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addebi alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. 4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, aumentato dalle medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali>>; c) l'articolo 12 è rinumerato in articolo 13 e sono, altresì, apportate le seguenti modificazioni: 1) nell'alinnea del comma 1, le parole: <<della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 11>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12>>; 2) le lettere da a) ad e) dello stesso comma 1 sono sostituite dalle seguenti: <<a) fino a 26.000 euro, 23 per cento; b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento; c) oltre 33.500 euro, 39 per cento>>; 3) nel comma 2, le parole: <<negli articoli 13, 14 e 15>> sono sostituite dalle seguenti: <<negli articoli 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge>>; d) l'articolo 14 è abrogato." il comma 359 sancisce che "Sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtù del finanziamento agevolato e dei relativi interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 3. 2. 4. 2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli esercizi successivi."

31 dicembre 2002 o, in alternativa, alla data del 31 dicembre 2004, se più favorevoli rispetto a quelle vigenti (ex art. 1, comma 352).²⁶

Il confronto deve essere effettuato tra l'imposta netta determinata con riferimento alle disposizioni in vigore al 31 dicembre 2002 o al 31 dicembre 2004 e quella ottenuta applicando la normativa vigente.

Tuttavia l'assegno per il coniuge a carico previsto a favore dei lavoratori dipendenti, non sarà più inserito nella busta paga del coniuge ma dovrà essere versato direttamente all'avente diritto (ex art. 1, comma 559, legge n. 311/04)²⁷

A partire dal periodo d'imposta 2005 viene introdotta la nuova deduzione per familiari a carico (*no tax family*), mediante la quale si determina l'importo da dedurre dal reddito complessivo per oneri di famiglia e altre spese (ex art. 1, comma 349).

Posto ciò, le nuove deduzioni teoriche per carichi di famiglia, che modificano la struttura di base nel campo della politica fiscale, sono così determinate:

Importo	Deduzioni teoriche per
3.200,00	coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato
2.900,00	ciascun figlio o altro familiare a carico
3.450,00	ciascun figlio a carico minore di 3 anni
3.200,00	primo figlio se manca l'altro genitore
3.700,00	ciascun figlio portatore di handicap

Infine, è stata prevista una deduzione, fino a un massimo di 1.820,00 euro, per le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale o nell'interesse delle persone di cui all'art. 433 c.c., nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Da tutto ciò previene che, la nuova deduzione per i carichi di famiglia costituita dalla somma delle singole deduzioni teoriche che spetta effettivamente per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di euro 78.000,00, aumentato delle medesime deduzioni teoriche per oneri familiari e degli oneri deducibili di cui all'art. 10 Tuir del D.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000,00 euro.

²⁶ L'art. 1, comma 352, della legge 311/04 stabilisce che "I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2005, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli."

²⁷ L'art. 1, comma 559, della legge 311/04 stabilisce che "Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1998, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2005, l'assegno per il nucleo familiare viene erogato al coniuge dell'avente diritto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma."

78.000,00 + deduzioni teoriche per oneri di famiglia + oneri deducibili – reddito complessivo
78.000,00

Da tutto ciò discende che se tale rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione spetta per intero, se tale rapporto è compreso tra 0 e 1, la deduzione spettante è pari al risultato del rapporto, ottenuto computando le prime quattro cifre decimali, senza arrotondamento, ed infine se tale rapporto è minore o pari a zero, la deduzione non spetta (art. 1, comma 349).

C) Sono state soppresse le detrazioni d'imposta per reddito di lavoro dipendente, mentre le detrazioni per familiari a carico sono state trasformate nella deduzione per oneri di famiglia.

La deduzione per oneri di famiglia si calcola mediante un rapporto che indica, al numeratore, la somma di 78.000 euro, le deduzione massime spettanti (3.200 euro per il coniuge, 2.900 euro per ogni figlio o altro familiare a carico, 3.450 euro per ogni figlio di età inferiore a tre anni, 3.700 euro per ogni figlio portatore di handicap) e gli oneri deducibili, diminuita del reddito complessivo e, al denominatore, 78.000 euro, come è stato prima ampiamente dimostrato.

La deduzione massima spetta per intero se il risultato del rapporto è maggiore o uguale a uno; la deduzione, invece, spetta nella percentuale derivante dal rapporto, se questo risulta compreso tra zero e uno; la deduzione, infine, non compete, se il risultato del rapporto è uguale a zero o è negativo.

La circolare dall'Agenzia delle Entrate 3 gennaio 2005, n. 2/E fornisce alcune delucidazioni ai sostituti d'imposta, precisando che:

- 1) la deduzione per no tax area va applicata dal datore di lavoro ai dipendenti che ne abbiano diritto, *senza necessità di alcuna richiesta*; viceversa, la deduzione per no tax family si applica a *condizione che il lavoratore ne abbia fatta richiesta scritta*, dichiarando le persone a carico e impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni;
- 2) la deduzione per figlio a carico può essere conteggiata *interamente a beneficio di uno dei coniugi*, o può essere *ripartita in proporzione all'effettivo onere sostenuto dai due coniugi*, o *frazionata in misure percentuali differenti* (ad esempio, 20% al lavoratore dipendente e 80% al coniuge). Deve, però, risultare che la somma delle deduzioni teoriche.

D) Posto ciò, per le regole della legge finanziaria 2005 il conguaglio fiscale deve essere effettuato dai datori di lavoro entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Infine, la nota dell'Agenzia delle Entrate 17 novembre 2004 (consultabile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it) fa conoscere il nuovo modello Cud per il 2005. L'Agenzia chiarisce poi, che il Cud dovrà specificare, ai fini del corretto calcolo degli oneri contributivi, anche il così detto "superbonus" eventualmente percepito dai lavoratori dipendenti.

Il superbonus, com'è noto, compete ai lavoratori che, pur avendo maturato i requisiti per il pensionamento, decidono di rimanere in servizio. Tale incentivo corrisponde all'ammontare dei

contributi INPS a carico del lavoratore ed è esente da Ire. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006, l'acconto dell'Ire è fissato al 99% e quello Ires al 100% (ex art. 1, comma 301).²⁸

E) La **legge finanziaria 2005** stabilisce la **sospensione degli aumenti delle addizionali Ire fino al 31 dicembre 2005**. Con riferimento al triennio 2005/2007, può essere aumentata l'addizionale comunale Ire solo da parte di quei Comuni che in precedenza non abbiano emanato analoghe delibere. L'aumento, in ogni caso, non può superare lo 0,1%.

Comunque, il Governo per incentivare la ripresa delle imprese e per adeguare la normativa italiana alle recenti sentenze della Corte di Giustizia Europea, intende proporre al Parlamento la soppressione parziale dell'Irap, ritenuta illegittima dalla Comunità Economica Europea.

13 bis. Il presupposto oggettivo di un'imposta addizionale sul reddito del soggetto titolare di reddito di impresa od autonomo

Ai sensi e per gli affetti dell'art. 1, comma 466 della legge n. 266/05 è istituita una addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e professioni, nonché dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura del 25 per cento. L'addizionale è indeducibile ai fini delle imposte sul reddito, si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto all'ammontare totale dei ricavi o compensi; al fine della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi, degli altri proventi, o dei compensi derivanti da tali attività e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi. Ai fini del presente comma, per materiale pornografico e di incitamento alla violenza si intendono i giornali quotidiani e periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, cinematografica, visiva, sonora, audiovisiva, multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, nonché ogni altro bene avente carattere pornografico o suscettibile di incitamento alla violenza, ed ogni opera letteraria accompagnata da immagini pornografiche, come determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per la dichiarazione, gli

²⁸ L'art. 1, comma 301 della legge n. 311/04 stabilisce che "A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 99 per cento e quella dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società è fissata al 100 per cento".

acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e' dovuto un acconto pari al 120 per cento dell'addizionale che "si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente comma nel periodo d'imposta precedente".

Questa imposta addizionale è valida perché corregge gli effetti negativi del reddito e tutela le entrate fiscali incoraggiando le attività imprenditoriali.

13 ter. L'elemento innovativo nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto nelle differenziazioni dei maggiori ricavi

Assodato che l'IVA colpisce lo scambio di beni e le prestazioni di servizio dei soggetti IVA, non mancano dei soggetti esenti, esonerati per fini sociali, produttivi e dei beni in transito per lavorazioni in perdita.

L'IVA colpendo il volume d'affari, regola i vari tipi di traslazione sia in regime di libera concorrenza che di monopolio.

Per queste ragioni con l'art. 1, comma 512 della legge citata, il legislatore "ha innovato il problema del pagamento IVA attraverso un metodo nuovo in sede applicativa di talchè, l'accettazione delle proposte di cui al comma 510 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato".

Da ciò discende che la dichiarazione costituisce il rapporto di fiducia fra Fisco e contribuente.

L'IVA così concepita agevola le imprese ed incoraggia le intraprese. Posto ciò, le varie norme sulla ristrutturazione dello Stato è il mezzo attraverso il quale le imprese realizzano i presupposti delle infrastrutture, come per esempio la modificazione delle strade ferrate che accorciano le distanze e riducono il tempo delle intraprese operative dell'uomo e delle merci.

In questa situazione la politica fiscale come riduzione ed esenzione dell'IVA nel campo sociale degli scambi, viene ad essere un mezzo di impulso operativo alle imprese.

Diffatti l'attuazione dell'art. 1, commi 510 e 512 della legge n. 266/05 (legge finanziaria 2005) evidenzia questi effetti positivi che l'imprenditore intelligente utilizza.

Per il Garante questo metodo nuovo di politica fiscale incoraggia l'operatore economico nelle intraprese e riduce le perplessità contabili anche nel campo degli scambi internazionali e nelle prestazioni di servizi.

13 quater. La innovatio legislativa mediante l'istituto della programmazione fiscale nella variabilità impositiva del reddito di impresa

Con l'art. 1, comma 499 della legge finanziaria 2006, è stato introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2006, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2004. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:

- a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
- b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive²⁹.

La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle Entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2005 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di

²⁹ L'art. 1, comma 500 della legge 266/05 sancisce che: «Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

- a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2004;
- b) che svolgono dal 1 gennaio 2005 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2004;
- c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2004 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 501;
- d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2004 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 501;
- e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2004.

accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2004, comporta che la proposta di cui al comma 501 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente³⁰.

In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri³¹.

14. Il problema della tutela della fede pubblica nei nuovi investimenti sugli immobili correlati alle nuove rendite catastali

La fonte di entrata base dei Comuni è l'ICI, determinata con l'incremento alla rendita catastale, reddito netto ordinario medio continuativo dei fabbricati al lordo delle imposte, che è definita oggi in proposte di parte (anche a mezzo di procedure informatiche di ausilio – DOCFA – applicate per Provincia, Comune e porzione territoriale di Comune) e successivi controlli da parte degli uffici Provinciali dell'Agenzia del Territorio.

Il comma 61 prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2005 degli aumenti delle addizionali Irpef (Ire) e Irap degli enti locali. È stabilita la possibilità di modificare le aliquote vigenti al 31 dicembre 2004:

³⁰ L'art. 1, comma 503 della legge 266/05 stabilisce che : L'accettazione della proposta di programmazione fiscale e' comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2006; nel medesimo termine la proposta puo' essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.

³¹ Per il comma 507 dell'art. 1, della legge 266/05 l'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 505, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera a), e 505, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

- a) per gli enti che non hanno ancora applicato la maggiorazione e in ogni caso nel limite massimo dello 0,1% (comma 51);
- b) per le regioni, al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, o per la copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario (ex art. 1, comma 175).³²

Tuttavia per la legge finanziaria 2005, i comuni potranno incrementare le loro entrate riequilibrando i valori catastali di diverse aree, oppure di singoli immobili.

La prima eventualità prevista dall'art. 1, comma 335 della legge finanziaria 2005³³, concerne la possibilità di procedere, su richiesta dei Comuni, a revisione dei classamenti di tutti gli immobili ricadenti in microzone comunali.

Detta possibilità potrà essere attuata per quelle microzone comunali che presentino classamenti disuguali rispetto al resto del territorio comunale, con rendite catastali dei fabbricati inadeguate in rapporto all'evoluzione del mercato immobiliare (valori e rendite) dall'epoca dell'originario classamento.

La seconda eventualità, prevista dall'art. 1, comma 336, della legge finanziaria 2005³⁴, riguarda la revisione parziale del classamento per singole unità immobiliari urbane.

³² L'art. 1, comma 175 della legge 311/04 prevede che "Per le finalità di cui al comma 174 e per la copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario, la regione, in deroga alla sospensione di cui al comma 61, primo periodo, può deliberare l'inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti degli aumenti dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, già disposti, oggetto della predetta sospensione. Ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 22 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti può concernere anche quelle maggiorazioni dell'aliquota IRAP che siano state deliberate dalle regioni, antecedentemente al 31 dicembre 2003, in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Per le medesime finalità, le regioni possono altresì, nei limiti della normativa statale di riferimento ed in conformità ad essa, disporre nuovi aumenti dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito o nuove maggiorazioni dell'aliquota IRAP ovvero modificare gli aumenti e le maggiorazioni di cui al primo periodo del presente comma".

³³ L'art. 1, comma 335, legge citata, sancisce che "La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L'Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima"; e il comma 337 stabilisce che "Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune".

³⁴ L'art. 1, comma 336, legge citata, sancisce che: "I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastrato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.".